



REPUBBLICA ITALIANA
 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
 -SEZIONE LAVORO-

S. 4298
 19

Il Giudice dott.ssa **Maria De Renzis**, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del **7 maggio 2019**, nella causa iscritta al **RG n. 17133/2018** promossa

DA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n. 8, presso lo studio dell'Avv. Loredana Leo (fax 06/45506650 e indirizzo PEC loredanaleo@pec.it), che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo di lite

Ricorrente

CONTRO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Casal Bernocchi n. 73 (PEC: fabio.ferrara@aslromad.it e Fax n. 06/56487243) presso la sede dell'Azienda medesima, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Ferrara e Carmen De Carlo giusta procura speciale alle liti

Resistente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Conclusioni: come in atti

Oggetto: Richiesta di riconoscimento del diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in ragione della condizione di "non occupato".

bmw

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, notificato il 4.09.2018, [REDACTED] ha esposto:

-di essere cittadino del Ghana e rifugiato in Italia e di essere stato accolto presso il centro di accoglienza straordinaria [REDACTED]

-di essere richiedente la protezione internazionale;

-di avere fatto richiesta all'ASL di riferimento, sita in Roma, Via Casal Bernocchi n. 73, per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria con il codice E02, prevista in favore dei soggetti privi di occupazione e di reddito;

-che si era visto rigettare la domanda dalla ASL, la quale aveva comunicato che l'esenzione in questione non poteva essere estesa indistintamente a tutti i soggetti "non occupati", ma soltanto a favore dei soggetti "disoccupati".

Ciò esposto, il ricorrente ha convenuto in giudizio detta ASL per sentir accertare e dichiarare il diritto alla richiesta esenzione nella sua qualità di "non occupato" ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 del DLgs n. 150 del 2015 e della legge n. 537 del 1993.

2. Si è costituita la ASL convenuta, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

3. Acquisita varia documentazione, previo deposito da parte del ricorrente di note autorizzate, la causa è venuta in decisione alla pubblica udienza del 7 maggio 2019, con lettura del dispositivo in atti, contenente riserva di stesura e deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta.

4. Il ricorso è fondato.

L'art. 19, comma 7, del DLgs n. 150 del 2015 stabilisce che "le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione".

Ciò che rileva è pertanto lo stato di "non occupazione" e non la circostanza relativa allo svolgimento da parte dell'interessato di precedente attività lavorativa.

Ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più pertanto la precedente distinzione tra "disoccupato" (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa) e "inoccupato" (soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupazione (cfr giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sentenza n. 5038 del 13 giugno 2018; Corte Appello Milano, sentenza n. 1626 del 22 ottobre 2018).

In questo senso del resto si è espresso lo stesso Ministero del Lavoro nella circolare n. 5090 del 4.04.2016, con la quale ha ribadito che per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione.

In conclusione in accoglimento della domanda va dichiarato il diritto del ricorrente di ottenere dall'ASL convenuta l'esenzione dalla quota dalla compartecipazione alla spesa sanitaria con il codice E02, e ciò con decorrenza dal 1° aprile 2018, primo giorno del mese successivo alla diffida del 19.03.2018.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, non avendo il ricorrente provato i presupposti richiesti *ex lege* in ordine a requisito reddituale e non essendo neppure risultata l'iscrizione del difensore costituito negli appositi elenchi di cui agli artt. 80 e 81 del DPR n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso 17133/2018 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di [redacted] di ottenere dalla ASL Roma 3 l'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) con decorrenza aprile 2018 e condanna la predetta ASL a provvedere in conformità di quanto sopra;
- dichiara inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
- condanna la ASL Roma 3 al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1100,00, oltre IVA, CPA, spese generali;
- fissa per il deposito della motivazione termine di giorni sessanta.

Roma li 7.05.2019

Il Giudice del Lavoro

(Dott.ssa Maria De Renzis)

Maria De Renzis

IL CANCELLIERE
 DANIELA MARCONI
 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
 Depositato in Cancelleria
 Roma, il 28/5/19
 IL CANCELLIERE
 DANIELA MARCONI